



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

**DECRETO N. 1025 DEL 30/07/2026
DEL DIRETTORE GENERALE**

**OGGETTO: A.D. E ALTRI/ASST MANTOVA - RICORSO INNANZI ALLA SUPREMA
CORTE DI CASSAZIONE - DECRETO N. 23060/2026 - PROVVEDIMENTI
CONSEQUENTI**

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova

Strada Lago Pajolo 10 - 46100 Mantova | www.asst-mantova.it
Centralino 0376 2011 | Codice Fiscale e Partita Iva 02481840201



IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- in data 10.01.2023, i dipendenti A.D., B.T., B.G., B.M., B.S.E., C.G., C.M., C.F., C.D., C.F., C.M.I., D.T.F., F.M., G.C., G.K., M.Y., M.C., M.V., M.G., P.D., P.N., P.R., R.S., R.F., S.G., S.A., S.E., S.M., S.F., T.M., T.F., T.V.A. e T.A. presentavano ricorso ex art. 414 c.p.c. presso il Tribunale di Mantova – Sezione Lavoro - al fine di sentire accertare e dichiarare la mancata fruizione, da parte degli stessi, nei turni notturni, domenicali e festivi, del servizio mensa aziendale, a far data dal mese di febbraio 2017 ad oggi, come da documentazione depositata in atti;
- con Sentenza n. 56/2024 il Tribunale di Mantova:
 - *“accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti alla fruizione della mensa o, in mancanza, alla fruizione di modalità alternative del servizio mensa, per ogni turno di lavoro notturno, domenicale e festivo e, per l'effetto, condanna l'ASST di Mantova, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei seguenti importi in favore di ciascuno dei ricorrenti: A.: € 511,87; B.: € 1.048,31; B.: € 1.481,95; B.: € 1.680,00; B.: € 1.626,43; C.: € 2.035,10; C.: € 1.349,85 ; C.: € 1.353,98; C.: € 1.159,68; C.: € 449,52; C.: € 1.106,30; D. T.: € 920,54; F.: € 1.209,50; G.: € 1.523,20; G.: € 437,68; M.: € 511,87; M.: € 1.184,73; M.: € 809,00; M.: € 1.548,00; P.: € 1.036,12; P.: € 1.663,58; P.: € 1.700,73; R.: € 1.308,57; R.: € 1.700,73; S.: € 1.671,84; S.: € 842,11; S.: € 462,23; S.: € 726,52; S.: € 1.746,14; T.: € 1.226,00; T.: € 813,21; T.: € 317,77; T.: € 986,59, oltre interessi legali dal dovuto al saldo”;*
 - *“condanna l'ASST di Mantova, in persona del legale rappresentante pro tempore, al riconoscimento in favore dei ricorrenti del diritto alla fruizione della mensa o, in mancanza, alla fruizione, con gli stessi criteri indicati in ricorso, di modalità alternative del servizio mensa per ogni turno di lavoro notturno, domenicale e festivo eccedente le sei ore, svolto nel periodo successivo a quello considerato in ciascuno dei conteggi prodotti, fino alla data del deposito del ricorso”;*
 - *“condanna l'ASST di Mantova, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite che liquida in € 5.000,00 per onorario e € 259,00 per spese, oltre rimborso spese generali al 15%, C.A. e IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dei ricorrenti, dichiaratosi antistatario”;*
- valutata l'opportunità di impugnare la predetta Sentenza, l'Azienda proponeva ricorso in appello innanzi alla Corte d'Appello di Brescia, affidando l'incarico di rappresentare e difendere l'Azienda, anche disgiuntamente tra loro, all'Avv. Alessandro Asaro, legale iscritto nell'elenco degli Avvocati fiduciari dell'Ente, e all'Avv. Annalisa Pulica, dell'Avvocatura Interna;
- nelle more del giudizio instaurato innanzi alla Corte d'Appello, ASST di Mantova, con decreto n. 737/2024, autorizzava l'esecuzione della sopracitata Sentenza, disponendo il pagamento della somma complessiva di € 52.576,38;
- con Sentenza n. 65 del 17.04.2025, la Corte d'Appello di Brescia *“respinge l'appello*



avverso la sentenza n. 56/2024 del Tribunale di Mantova e condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, liquidate in € 4.000,00, oltre accessori di legge";

- con Decreto n. 561/2025, ASST di Mantova autorizzava l'esecuzione della Sentenza n. 65 del 17.04.2025 della Corte d'Appello di Brescia, disponendo il pagamento della somma complessiva di € 5.836,48, a titolo di rifusione delle spese del giudizio di appello e riservava ad eventuale successivo provvedimento la decisione circa l'opportunità di provvedere ad impugnare la citata Sentenza innanzi alla Corte di Cassazione;
- con Decreto n. 1107/2025, ASST di Mantova disponeva di proporre innanzi alla Corte di Cassazione ricorso per l'annullamento e/o riforma della Sentenza n. 65/2025 della Corte d'Appello di Brescia, affidando l'incarico di rappresentare e difendere l'Azienda all'Avv. Alessandro Asaro, legale iscritto nell'elenco degli Avvocati fiduciari dell'Ente;

PRESO ATTO che la Corte di Cassazione, con Decreto n. 20360 del 17.06.2026, ha dichiarato estinto il giudizio di Cassazione e condannato ASST *"al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi (considerando il numero dei controricorrenti e la serialità della materia), oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario"*;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare l'esecuzione del predetto Decreto, disponendo il pagamento della somma complessiva di € 11.872,96, a titolo di rifusione delle spese di lite, a favore dell'Avv. Domenico de Angelis, legale di controparte;

PRESO ATTO dell'attestazione di regolarità e di legittimità del presente provvedimento espressa da PULICA ANNALISA Responsabile della Struttura AVVOCATURA, e da PULICA ANNALISA, responsabile del procedimento;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura Complessa Bilancio - Programmazione Finanziaria e Contabilità attesta la regolarità contabile e l'imputazione a Bilancio derivante dal presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Socio Sanitario;

DECRETA

1. di prendere atto del Decreto n. 20360 del 17.06.2026, con il quale la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro ha dichiarato estinto il giudizio di Cassazione e



condannato ASST di Mantova “*al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi (considerando il numero dei controricorrenti e la serialità della materia), oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario;*

- 2 di autorizzare l'esecuzione del predetto Decreto disponendo il pagamento della somma complessiva di € 11.872,96;
3. di imputare la somma complessiva di € 11.872,96 sul conto patrimoniale 52201016 “Fondo rischi Futuri” del bilancio 2026;
4. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009 e dell’art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

PRESO ATTO dei pareri di

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE SANITARIO F.F.
DIRETTORE SOCIO SANITARIO

AVALDI GUIDO
PAJOLA FABIO
BELLANI ANGELA

DIRETTORE GENERALE
GEROLA ANNA

(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)